



Sent. n. /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
-------------------	------------

dr. Rocco LOTITO Consigliere

dr. Federico LORENZINI
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 9059
del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale,
nei confronti di:

DE PASQUALE Ferdinando (C.F. DPSFDN52S21G226M), nato a Padula (SA) il 21/11/1952 e residente a Montesano sulla Marcellana (SA), in via XX Settembre n.37, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Iacobelli e dall'Avv. Generoso Pagliarulo, entrambi del Foro di Avellino ed elettivamente domiciliato nel loro studio in c.so Vittorio Emanuele II n.36 ad Avellino - pec: generoso.pagliarulo@avvocatiavellinopec.it ;

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti
e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 02 luglio 2024, con l'assistenza
del Segretario del Collegio Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere
relatore Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, nella

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ilda Coluzzi e l'Avv. Generoso Pagliarulo per il convenuto, che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione del 07/02/2024 la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio il sig. Ferdinando De Pasquale “ [...] per quivi sentirlo condannare, salvo diverso avviso del Collegio, al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di Euro 51.000, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto aumentato degli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in favore dell'Erario), come per legge”.

Successivamente, con atto del 12/02/2024, il Pubblico Ministero “[...] rilevato che per mero errore materiale ... a pagina 18 dell'atto di citazione compaiono erroneamente le diciture ‘Regione Basilicata’ e ‘Euro 51.000’ anziché ‘Erario dello Stato’ e ‘Euro 20.000’ [...]” precisava “che a pag.18 dell'atto di citazione sopra meglio evidenziato, il rimando corretto è da leggersi, come univocamente emerge dal corpo del testo nella sua interezza, alla cifra di ‘Euro 20.000’ e all’ ‘Erario dello Stato’ [...]”.

L'atto di citazione, come emendato, veniva quindi regolarmente notificato via pec al convenuto presso il domicilio eletto.

In particolare, la fattispecie afferisce ad un'ipotesi di danno all'immagine della Guardia di Finanza scaturita dalla diffusione giornalistica di un procedimento penale a carico del magg.

Ferdinando De Pasquale *“per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 c.p.”* in quanto lo stesso ometteva controlli e verifiche tributarie sulle società appartenenti al gruppo imprenditoriale De Sio, facendosi promettere e dare buoni benzina, telefoni cellulari ed altre utilità (pag.4 della citazione). La responsabilità penale del convenuto veniva accertata con sentenza n.1114/2017 del Tribunale di Potenza che applicava la pena di anni due di reclusione, confermata con pronuncia n.102/2020 della Corte di Appello di Potenza, mentre la Corte di cassazione con sentenza n.46740/2021 rigettava il ricorso del sig. De Pasquale.

In diritto, la Procura Erariale ha sottolineato la piena configurazione nella fattispecie della c.d. pregiudiziale penale, ovvero una sentenza penale di condanna irrevocabile per la commissione di reati propri da parte del Pubblico Ufficiale (artt. 319 e 321 c.p.), il rapporto di servizio, la dannosità del fatto, la cui soglia sarebbe varcata *“al momento della diffusione della notizia su quotidiani nazionali e/o locali”* (pag.12), il nesso causale delle condotte assunte dal convenuto, che rappresenterebbero una premessa indefettibile ed eziologicamente fondante della lesione all'immagine dell'amministrazione di appartenenza (pag.13), il coefficiente psicologico doloso, non essendovi il dubbio che il sig. De Pasquale quantomeno *“abbia accettato il rischio di ledere l'immagine della Guardia di Finanza quale conseguenza della propria condotta penalmente rilevante”* (pag.15).

Nella definizione del *quantum* di danno, poi, il criterio del c.d. *duplum del perceptum* di cui all'art.1, comma 1 *sexies* della legge n.20/1994 sarebbe stato contemperato, con valutazione equitativa ex art.1226 c.c., dal riscontro della gravità della condotta, della reiterazione dei comportamenti illeciti, della qualifica rivestita dall'autore del pregiudizio, con la dimensione spazio-temporale della diffusione della notizia, il tutto, poi, mitigato in virtù del tempo trascorso e dell'entità relativamente modesta della condanna definitiva (pag.17).

Si costituiva in giudizio il sig. Ferdinando De Pasquale che concludeva per “ [...] *l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per genericità sia rispetto all'assunto danno di immagine che alla sua quantificazione; il rigetto dell'azione per infondatezza della richiesta per le ragioni sopra esposte; l'estinzione dell'azione di responsabilità per danno di immagine per intervenuta prescrizione*”.

Nel merito veniva contestata la fondatezza degli addebiti penali, non essendo mai esistito un accordo corruttivo di elargizione di benefici ed utilità, quali buoni benzina e pagamento di utenze, per la strumentalizzazione della funzione del pubblico ufficiale, non avendo, in particolare, il convenuto mai annunciato in anticipo le visite ispettive della Guardia di Finanza presso la sede dell'impresa.

Al contrario, durante il periodo di servizio del De Pasquale al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza, con decorrenza dal 6.8.90 al 6.7.98, le società del gruppo De Sio

erano reiteratamente state interessate da attività di verifica fiscale, con accertamento e contestazione di violazioni fiscali anche per importi significativi (pagg.7-8).

Veniva, infine, eccepita, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, *“essendo ampiamente decorso anche il termine dalla pronuncia penale, non potendo lo stesso essere posticipato alla comunicazione della Guardia di Finanza”*, nonché la sussistenza del danno all'immagine, che non sarebbe stato realizzato da 2 soli articoli di stampa, peraltro risalenti nel tempo al 2002 ed al 2004, richiesta di danno comunque inammissibile in quanto generica ed immotivata sia nel *quantum* che nell'*an*.

Nel corso del dibattimento del 02/07/2024 le parti hanno esplicitato e sviluppato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa. In particolare, su richiesta del Presidente di prendere posizione in merito, il Pubblico Ministero ha affermato la non rilevanza, per una corretta *vocatio in ius*, dell'errore materiale nella definizione del *quantum* di danno richiesto in citazione, questo perché la relativa entità era stata oggetto di limitazione

ad € 20.000,00 nel successivo atto di correzione, altresì non opponendosi al tardivo deposito via PEC del verbale di udienza penale.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un'ipotesi di danno all'immagine della Guardia di Finanza derivata dalla diffusione sulla stampa di notizia afferente all'accusa di corruzione nei confronti del convenuto che essenzialmente consisteva nell'indebita percezione/utilizzo di buoni benzina e telefoni cellulari a fronte dei quali avrebbe omesso controlli e verifiche tributarie sulle società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Il danno all'immagine conseguente è stato quantificato in via equitativa ex art.1226 c.c. in € 20.000,00 (come da correzione di errore materiale richiamata).

Peraltro, la responsabilità penale rispetto a questo compendio di condotte criminose perpetrate dal sig. De Pasquale, all'epoca dei fatti al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza, veniva accertata in via definitiva con sentenza n.1114/2017 del Tribunale di Potenza che applicava la pena di anni due di reclusione, confermata con decisione n.102/2020 della Corte di

Appello di Potenza, mentre la Corte di Cassazione rigettava il ricorso del convenuto con sentenza n.46740/2021.

In via pregiudiziale, si rileva *ex officio*, l'ammissibilità del presente giudizio di responsabilità per danno all'immagine della P.A., stante l'intervenuto perfezionamento del presupposto dell'azione richiesto dall'art.17, comma 30 -ter, del d.l. n.78/2009, costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna

quale conseguenza di reati propri contro la P.A., tra cui, appunto, i reati ascritti al convenuto *“p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 c.p.”*.

In via preliminare il Collegio constata la regolarità dell' *editio actionis* sia sotto il profilo della definizione del *quantum* di pregiudizio economico oggetto della domanda attorea e come richiesto ai sensi dell' art. 86, comma 2, lett. c) del c.g.c., rettificato con atto di precisazione del 12/02/2024, sia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto danneggiato, come richiesto ai sensi dell'art.86, comma 2, lett. d) del c.g.c., anch'esso rettificato con l'atto summenzionato trattandosi, con ogni evidenza, di semplici refusi prontamente emendati, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

A tal proposito, in riferimento ad una diversa indicazione del soggetto pubblico da risarcire - peraltro intervenuta in sede di discussione finale, ovvero dopo la notifica della citazione - la giurisprudenza contabile statuisce che *“[...] non si vede come rispetto a tale erronea individuazione del soggetto pubblico presunto danneggiato, la domanda possa considerarsi emendata da un quid novi idoneo ad alterare i termini del contraddittorio sostanziale e processuale precedentemente instaurato [...]”* (Sez. II di Appello n. 588/2022). Tale conclusione vale, a *fortiori*, nella fattispecie in esame, laddove il *“contraddittorio sostanziale e processuale”* è stato, *ab initio*, regolarmente instaurato con la notifica della citazione emendata del refuso.

Quanto sopra senza volere pretermettere che, in ogni caso, non

integra alcuna delle ipotesi di nullità dell'atto introduttivo, tassativamente previste ai commi 3-6 dell'art.86 del c.g.c., la non corretta indicazione del soggetto titolare del risarcimento richiesta, per l'appunto, dall' art.86 comma 2 lett. d); così come l'indicazione di un *petitum* di minore entità, per un evidente ragione di continenza, non viola il principio della domanda e del correlato diritto di difesa.

Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della produzione del 14/06/2024, avvenuta a mezzo PEC, del verbale di udienza penale del 17 giugno 2009, perchè realizzata in violazione di quanto prescritto dal D.P. della Corte dei Conti n.126/22 che all'art.6 e 6 bis in particolare prevede il deposito della documentazione a mezzo del fascicolo informatico e non via pec; peraltro si riscontra che - cfr. verbale d'udienza del 2 luglio u.s. - a specifica richiesta del Presidente della Sezione di assumere una posizione *"in merito al deposito PEC del 'verbale udienza penale' ..."*, parte convenuta non ha formulato eccezione o istanza alcuna (in specie di rimessione in termini).

In via ulteriormente preliminare, poi, è da rigettare la richiesta declaratoria di inammissibilità dell'azione di responsabilità per genericità sia rispetto all' *an* che al *quantum* del contestato danno all'immagine.

Infatti, per quanto di interesse, ai sensi dell'art.86, comma 6, c.g.c., la citazione è nulla (non inammissibile) in mancanza degli elementi di cui al comma 2, lettera c), ovvero *"l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua*

determinazione” e lettera e), ovvero “l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.

A tal proposito, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha precisato, in riferimento all’omologo art.164, comma 4, c.p.c., che la nullità possa essere riscontrata solamente se nella predisposizione dell’atto introduttivo vi sia assoluta omissione o incertezza dell’oggetto, oppure quanto vi sia carente descrizione dei fatti sui quali si fonda l’azione, imprescindibili per porre il soggetto chiamato nelle condizioni di predisporre le proprie difese (C.S.U. n.8077/2012; Sez. I n.13448/2011).

Così, ugualmente, la giurisprudenza della Corte dei Conti per cui “ [...] l’atto di citazione è affetto da nullità per i vizi dell’editio actionis, soltanto se questi compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto privo dei contenuti indispensabili per determinare l’oggetto (petitum mediato e immediato) e le ragioni di fatto (causa petendi) e sia come tale inidoneo a dare contezza del thema decidendum . [...]” (cfr. Sez.

II App. 219/2022 che richiama, tra le altre, Sez. II App n.148/2020; Sez. I App. n.58/2018; Sez. III App. n.296/2016).

Alla luce di quanto richiamato, nella concreta fattispecie, ad avviso del Collegio, non ricorrono i presupposti perché la citazione possa ritenersi viziata da nullità/inammissibilità, non essendo né generica né indeterminata nei termini sopra evidenziati dalla Procura Erariale e riportati nella parte in fatto.

In particolare, poi, per quanto afferisce la quantificazione in via

equitativa del danno all'immagine (*quantum*), nell'atto introduttivo ne sono richiamati, con ampia argomentazione, i parametri di riferimento che consistono, tra gli altri citati a pag.17, nella qualifica soggettiva dell'autore del danno, all'epoca al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza con il grado di Maggiore e nella reiterazione delle condotte penalmente rilevanti poste in essere. Il tutto temperato con il rilevante tempo trascorso dagli eventi e la modesta entità della condanna definitiva *“spia di una partecipazione tutto sommato non proprio di primissimo rilievo del De Pasquale ...”*.

Peraltro, sul *thema decidendum* la giurisprudenza chiarisce che *“nell’operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Toscana, sent. n.129/2022).

Ad ulteriore conferma della conclusione assunta, inoltre, si osserva che la contestazione di genericità della citazione non resta altro che un'affermazione indimostrata ed apodittica, non essendovi traccia, nella memoria di costituzione, dell'*ubi consistam*.

Al contrario risulta, altresì, sintomatico di una piena conformità ai richiamati principi di validità dell'atto introduttivo, l'esercizio in modo ampio ed articolato delle prerogative difensive (cfr. per

un'ampia disamina di fattispecie analoga cfr. Corte dei Conti, Sez. Sardegna n.66/2024).

Infine, affrontando l'ultima questione preliminare, è da respingere l'eccepita estinzione dell'azione di responsabilità per intervenuta prescrizione in quanto, *ut supra* richiamato, condizione di procedibilità della stessa è rappresentata dall'intervenuta irrevocabilità dell'*iter* processuale penale che, nella fattispecie in esame, è stato acquisito con la sentenza della Corte di Cassazione n.46740/2021.

Passando, quindi, al merito della controversia, il Collegio reputa che la richiesta attorea di condanna vada integralmente accolta.

In effetti, incontestato il rapporto di servizio indispensabile a radicare la giurisdizione contabile, occorre precisare che il convenuto ha posto in essere una serie di condotte penalmente

rilevante oggetto di accertamento in via definitiva (rispetto alle quali non rileva ex art.651 c.p.p. alcuna diversa prospettazione

dei fatti proposta dal convenuto); condotte indubbiamente poste

in essere in violazione dei doveri di ufficio e che hanno causato

un pregiudizio all'immagine della P.A. di appartenenza a seguito

della relativa propalazione sugli organi di stampa (fermo

restando che, secondo regolarità causale, in assenza dell'illecito

penale il danno all'immagine non si sarebbe prodotto, onde tale

pubblicazione è causa da sola non sufficiente a produrre

l'evento). In particolare, in adesione alla prospettazione attorea

l'Organo Giudicante ritiene, sotto il profilo soggettivo

dell'addebito a titolo di dolo eventuale, che il sig. De Pasquale, nel realizzare i richiamati fatti di rilievo penale, abbia quantomeno accettato il rischio di cagionare un danno alla reputazione della Guardia di Finanza come conseguenza della condotta illecita posta in essere in violazione dei basilari doveri di servizio al Corpo di appartenenza.

Per quanto riguarda, infine, la quantificazione del danno all'immagine risulta condivisibile la relativa definizione in via

equitativa, ex art.1226 c.c., in un importo pari ad € 20.000,00.

In effetti, sgombrato il campo da ogni richiamo al criterio del *duplum del perceptum* di cui all'art.1, comma 1 *sexies*, della legge n.20/1994 (introdotto dall'art.1, comma 62, della legge 190/2012), inapplicabile alla fattispecie sia *ratione temporis* sia perché criterio presuntivo (*iuris tantum* e non *iuris et de iure*) che può essere superato (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, Sez. Toscana n.290/2023), è *per tabulas* accertata la rilevanza giornalistica della vicenda e deve presumersi quella interna, con il conseguente disdoro arrecato dal convenuto alla reputazione della Guardia di Finanza.

In particolare, pare equo l'entità dell'addebito nella misura prospettata, in ragione del ruolo di vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza in capo al convenuto e della reiterazione delle condotte criminose riscontrate, parametri che vengono, però, calibrati anche nella prospettiva della misura contenuta della sanzione penale inflitta.

A tal proposito si coglie il riferimento ai criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (in particolare sentenza n.10/QM/2003), come confermati dalla giurisprudenza contabile successiva, che prendono in considerazione: (i) la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti; (ii) il grado di disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità degli illeciti commessi; (iii) l'intenzionalità dell'illecito, l'eventuale pluralità delle condotte e la consapevolezza dell'agire; (iv) la diffusione della vicenda, oltre che all'interno dell'Amministrazione lesa, anche nella comunità sociale di riferimento.

In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta, condannando il convenuto al pagamento di € 20.000,00 a favore dell'Erario nonché della rivalutazione secondo indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, trattandosi di obbligazione di valore.

Sulla somma così liquidata spettano come per legge gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo ex art.1282 c.c.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sempre a favore dell'Erario.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- condanna il sig. Ferdinando De Pasquale al pagamento a favore dell'Erario di € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria

secondo indici ISTAT dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna fino alla data di deposito della presente pronuncia, ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della presente decisione fino al soddisfo;

~~condanna il sig. Ferdinando De Pasquale al pagamento a
favore dell'Erario delle spese della sentenza liquidate come
da~~

~~nota segretariale a margine alla presente sentenza.~~

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

~~Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.~~

L'Estensore

Il Presidente

firmato digitalmente

firmato digitalmente

(Federico LORENZINI)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il

Il Segretario del Collegio

firmato digitalmente

dott.ssa Angela MICELE